

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 010/PS (2017/2018)

#### **TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N.005/PS – RIUNIONE DELL'8 FEBBRAIO 2018:**

##### COLLEGIO

Avv. Ottorino GIUGNI – Presidente; Avv. Gianluca D'ALOJA – Vice Presidente; Avv. Filippo BUCALO, Avv. Luigi GIULIANO, Avv. Alfredo VITALE (relatore/estensore) – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario.

#### **1) RICORSO DEL SIG. ALESSANDRO RUGGERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROCURATORI SPORTIVI FIGC DEL 21.12.2017.**

Con istanza trasmessa in data 21 dicembre 2017, il Sig. Alessandro Ruggeri ha chiesto alla Commissione Procuratori Sportivi della Federazione Italiana Gioco Calcio, per sé e per la società Genius Management s.r.l., l'iscrizione al Registro dei Procuratori Sportivi istituito presso la predetta Federazione.

Unitamente alla documentazione all'uopo necessaria, l'istante allegava altresì dichiarazione da esso sottoscritta con la quale segnalava “[...] di avere una indiretta partecipazione, complessivamente inferi[or]e allo 0,5%, nella società sportiva professionistica Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.”, “[...] in qualità di erede di Ivan Ruggeri (a cui è attribuita la quota residua dello 0,04% di Atalanta) e nella mia qualità di socio (al 35%) della società Ruggeri S.P.A. (a cui è attribuita la quota del 1,06 di Atalanta)”.

Giusta comunicazione a mezzo e-mail del 21 dicembre 2017, a firma del Segretario della Commissione Procuratori Sportivi Avv. Fabio Pesce, l'istanza è stata respinta “[...] in quanto non conforme con la specifica previsione regolamentare di cui all'art. 3.2. vigente Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo”.

Avverso siffatto provvedimento negativo è insorto il Sig. Ruggeri con ricorso pervenuto in data 10 gennaio 2018, altresì recante domanda di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento di diniego.

Il Presidente della Commissione fissava, quindi, seduta per la discussione del ricorso per il giorno 9 febbraio 2018, nel corso della quale il difensore del ricorrente Ruggeri, Avv. Bianchi, ribadiva le ragioni esposte con il ricorso, preliminarmente rinunciando alla proposta domanda cautelare.

All'esito della riunione, la Commissione tratteneva in decisione il procedimento.

##### DIRITTO

A) In via preliminare, del tutto destituiti di fondamento sono i rilievi dell'esponente in merito alle modalità di comunicazione del provvedimento impugnato nonché all'asserita conseguente violazione del diritto al contraddittorio.

Ed invero, in mancanza di specifiche disposizioni (che peraltro lo stesso esponente non si perita di individuare) nella normativa applicabile disciplinanti le modalità di comunicazione del provvedimento di diniego dell'iscrizione al registro dei Procuratori Sportivi, alcun profilo di illegittimità può essere ascritto alla circostanza che tale adempimento comunicativo sia stato assolto mediante invio di e-mail.

Conclusione che trova peraltro conferma nella insuperabile circostanza per cui tale modalità informativa non ha in alcun modo impedito al ricorrente il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa mediante la proposizione dell'articolato ricorso introduttivo del presente procedimento.

B) Ad analogo rilievo di infondatezza si espone altresì la censura con cui parte ricorrente contesta l'asserita carenza motivazionale del disposto diniego di iscrizione al registro procuratori sportivi.

Il provvedimento impugnato reca, invero, esplicito riferimento all'art. 3.2. del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, con ciò addivenendo ad una motivazione autoesplicativa delle ravvisate ragioni impedienti l'iscrizione (che la predetta disposizione esplicitamente enumera), specie considerando la peculiarità della fattispecie scrutinata, che trae origine dalla affermazione da parte dello stesso istante Sig. Ruggeri della sussistenza di una partecipazione sociale nel capitale di società calcistica affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, appunto vietata (come meglio subito si spiegherà) proprio dalla richiamata disposizione regolamentare dell'art. 3.2..

C) Ed invero, l'art. 3.2. del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo sancisce inequivocabilmente che "Non possono svolgere l'attività di Procuratore Sportivo i tesserati della FIGC, dirigenti, calciatori o tecnici, e comunque tutti coloro che ricoprono cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate".

L'ampiezza della nozione di "rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate" è, difatti, sufficiente di per sé ad attribuire alla acclarata titolarità in capo all'istante di una partecipazione societaria in una società affiliata alla FIGC, ed a prescindere dalla entità della stessa, un'efficacia insuperabilmente preclusiva dell'accesso dello stesso alla professione di Procuratore Sportivo.

Né si può omettere di rilevare come l'effetto impeditivo all'iscrizione determinato dalla sussistenza di un rapporto di "qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate" non sia collegato dalla disposizione che viene in rilievo ad alcuna valutazione ulteriore rispetto al mero accertamento della sussistenza del predetto rapporto e che involga la natura di tale rapporto ovvero la connotazione dell'interesse ad esso sottostante.

Con il che le – pur apprezzabilmente articolate – argomentazioni che parte ricorrente espone a sostegno della propria domanda di annullamento del provvedimento di diniego, incentrate a sollecitare un apprezzamento caso per caso dell'effettiva sussistenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al titolare della partecipazione societaria, non possono, in una prospettiva *de jure condito*, essere positivamente apprezzate, in quanto a ciò osta l'inequivoco dato letterale della disposizione in questione.

P.Q.M.

La Commissione Procuratori Sportivi respinge il ricorso.

**Il Segretario**  
**Fabio Pesce**

**IL PRESIDENTE**  
**Ottorino Giugni**

---

**Publicato in Roma il 27 Febbraio 2018**

**IL SEGRETARIO**  
**Antonio Di Sebastiano**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Roberto Fabbicini**